



I.I.S. “MANCINI - TOMMASI - TODARO - COSENTINO”



"RIPARTIAMO INSIEME!"
PTOF 2024/2027

“Orientare oltre la scuola... per la vita”

Prof.ssa Graziella Cammalleri

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme:

- della Costituzione della Repubblica Italiana
- dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249;
- del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);
- della Nota Ministeriale 31 luglio 2008, Prot. n. 3602;
- del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275;
- del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni;
- della legge n. 241/1990, che regola gli aspetti procedurali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti;
- della Legge 150/2024 Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

PREMESSA

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza ispirata ai valori costituzionali e democratici, volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, culturali, affettive e cognitive. Essa è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. In questa dimensione lo studente è protagonista del suo percorso formativo, del rapporto con i compagni ed i docenti, adottando un comportamento adeguato all'ambiente scolastico e all'intera comunità civile.

1. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
2. Lo studente ha diritto all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica, ad un coinvolgimento nelle scelte; il dovere di prendere parte attiva al funzionamento degli organi collegiali e di rappresentanza degli studenti.
3. Sulla base di queste premesse, gli studenti dovranno rispettare il **Regolamento di disciplina**, in quanto i valori educativi in esso contenuti contribuiranno a determinare una crescita culturale e formativa dell'allievo di oggi e del cittadino di domani.
4. I componenti della comunità scolastica (docenti, personale ATA, alunni, genitori) hanno il diritto di organizzazione e di agibilità all'interno dell'edificio scolastico.
5. Il Dirigente Scolastico, i docenti ed il restante personale rispondono dei diritti dell'alunno e lo richiamano all'osservanza dei propri doveri.

Il presente Regolamento è stato discusso e deliberato dal Collegio dei docenti in data 29/10/2024 e sarà deliberato dal nuovo Consiglio d'Istituto nella prima seduta utile.

Il Regolamento è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e si compone dei seguenti articoli:

- Art.1** ENTRATA E USCITA DEGLI STUDENTI - RITARDI
- Art. 2** ASSENZE
- Art. 3** REGOLE COMPORTAMENTALI:
- NORME RELATIVE AGLI STUDENTI
- NORME RELATIVE AI DOCENTI E AL PERSONALE DELLA SCUOLA
- Art. 4** ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO
- Art. 5** RELAZIONI:
- GRUPPI DI LAVORO
- ORGANI COLLEGIALI
- Art. 6** INIZIATIVE PER STUDENTI BISOGNOSI E MERITEVOLI
- Art. 7** ASSEMBLEE DI CLASSE E D'ISTITUTO
- Art. 8** ATTIVITÀ EXTRA E PARASCOLASTICHE
REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
- Art. 9** USO DELLE STRUTTURE, DEI BENI COMUNI E
ATTREZZATURE DELL'ISTITUTO
- Art. 10** USO DEI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI
DA PARTE DEGLI STUDENTI
- Art. 11** PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
- Art.12** ATTIVITÀ SPORTIVE

CODICE DISCIPLINARE

LIMITE DELLE ASSENZE

Art. 1: ENTRATA E USCITA DEGLI STUDENTI – RITARDI

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta di giorno 4 settembre 2024, al fine di andare incontro alle esigenze legate ai problemi di trasporto degli alunni, per ridurre il massiccio ricorso delle famiglie ai permessi di uscita anticipata e per garantire appieno il diritto allo studio dei ragazzi, ha deliberato, a partire dal 23 settembre 2024 e per tutti i plessi, un rientro pomeridiano e la riduzione a 50 minuti della seconda, quarta, quinta e sesta ora a 50 minuti. Per garantire, altresì, secondo normativa, il monte ore annuale, il Consiglio di Istituto ha deliberato, nella stessa seduta, che le attività didattiche inizieranno giorno 12 settembre 2024 e termineranno giorno 12 giugno 2025, per tutte le classi, con progettualità di recupero e di potenziamento.

MANCINI - TOMMASI

- L’ingresso nelle aule è previsto alle ore **8:10**.
- Le lezioni si svolgono secondo i seguenti orari e turni:

| Ora | Inizio / Fine | I pausa didattica | II pausa didattica |
|-----|---------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 8:10 / 9:10 | | |
| 2 | 9:10 / 10:00 | 10:50 / 11:05 | |
| 3 | 10:00 / 11:00 | | |
| 4 | 11:00 / 11:50 | | |
| 5 | 11:50 / 12:40 | | 12:30 / 13:00 |
| 6 | 12:40 / 13:30 | | |
| 7 | 13:30 / 14:30 | | |
| 8 | 14:30 / 15:30 | | |
| 9 | 15:30 / 16:30 | | |

1. Saranno tollerati ritardi fino alle ore **8:30** per gli studenti che facciano uso di mezzi pubblici con orari non compatibili con quello di ingresso nelle aule.
2. Gli studenti residenti in comuni difficilmente raggiungibili dai trasporti pubblici, dovranno recuperare le ore di uscita anticipata, un pomeriggio aggiuntivo a settimana.
3. In presenza di casi di recidività nel ritardo, non imputabili a disfunzioni dei mezzi pubblici, il Coordinatore di classe informerà celermente la famiglia, con l’invito a far sì che possa essere garantita maggiore puntualità, anche al fine di evitare che la ripetuta mancata frequenza delle lezioni possa riflettersi negativamente sul profitto della/del propria/o figlia/o.
4. Gli studenti potranno entrare in ritardo, **dalle ore 8:30 ed entro le ore 9:10**, solo con permesso/giustificazione del genitore/tutore sul Registro Elettronico e previa verifica telefonica dello stesso da parte del docente della prima ora. **Dopo le ore 9:10** gli alunni potranno entrare a scuola solo se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, ovvero dagli stessi opportunamente giustificati sul Registro Elettronico e previa esibizione di opportuna giustificazione del ritardo.
5. L’uscita anticipata deve essere autorizzata secondo la seguente procedura:

- a) previo riconoscimento del genitore o di chi ne fa le veci, ovvero previa regolare richiesta degli stessi sul Registro Elettronico, si autorizza l'uscita;
- b) I genitori possono depositare in segreteria, all'inizio dell'anno scolastico, una delega verso persona di loro fiducia in grado di sostituirli in caso di necessità di uscita anticipata del figlio minore;
- c) Per tutti gli studenti, minorenni e maggiorenni, l'uscita anticipata e/o l'ingresso alla seconda ora sono consentiti solo in presenza dei genitori: solo in caso di impossibilità degli stessi previa comunicazione/giustificazione dei genitori sul Registro Elettronico che andrà accertata dal docente in servizio.
- d) Le ore di entrata in ritardo e di uscita anticipata saranno comunque registrate e sommate alle ore dei giorni di assenza.

TODARO - COSENTINO

- L'ingresso nelle aule è previsto alle ore **8:00**.
- Le lezioni si svolgono secondo i seguenti orari e turni:

| Ora | Inizio / Fine | I pausa didattica | II pausa didattica |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 08:00 – 09:00 | | |
| 2 | 09:00 – 09:50 | | |
| 3 | 09:50 – 10:50 | 10:35 / 10:50 | |
| 4 | 10:50 – 11:40 | | |
| 5 | 11:40 – 12:30 | | |
| 6 | 12:30 – 13:20 | | 13:20 / 13:30 |
| 7 | 13:20 - 14:20 | | |
| 8 | 14:20 - 15:20 | | |

1. Saranno tollerati ritardi fino alle ore **8:10** per gli allievi che facciano uso di mezzi pubblici con orari non compatibili con quello di ingresso nelle aule.
2. Gli studenti residenti in comuni difficilmente raggiungibili dai trasporti pubblici, dovranno recuperare le ore di uscita anticipata, un pomeriggio aggiuntivo a settimana.
3. In presenza di casi di recidività nel ritardo, il Coordinatore di classe informerà celermente la famiglia, con l'invito a far sì che possa essere garantita maggiore puntualità, anche al fine di evitare che la ripetuta mancata frequenza delle lezioni possa riflettersi negativamente sul profitto della/del propria/o figlia/o.
4. Gli studenti potranno entrare in ritardo, **entro le ore 9:00**, solo con permesso/justificazione del genitore/tutore sul Registro Elettronico e previa verifica telefonica dello stesso da parte del docente della prima ora. **Dopo le ore 9:00** gli studenti potranno entrare a scuola solo se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, ovvero dagli stessi opportunamente giustificati sul Registro Elettronico e previa esibizione di opportuna documentazione che giustifichi il ritardo.

5. L'uscita anticipata deve essere autorizzata secondo la seguente procedura:
- a) previo riconoscimento del genitore o di chi ne fa le veci, ovvero previa regolare richiesta degli stessi sul Registro Elettronico, si autorizza l'uscita;
 - b) I genitori possono depositare in segreteria, all'inizio dell'anno scolastico, una delega verso persona di loro fiducia in grado di sostituirli in caso di necessità di uscita anticipata del figlio minore;
 - c) per tutti gli studenti, minorenni e maggiorenni, l'uscita anticipata e/o l'ingresso alla seconda ora sono consentiti solo in presenza dei genitori: solo in caso di impossibilità degli stessi previa comunicazione/giustificazione dei genitori sul Registro Elettronico che andrà accertata dal docente in servizio;
 - d) le ore di entrata in ritardo e di uscita anticipata saranno comunque registrate e sommate alle ore dei giorni di assenza.

Art. 2: ASSENZE

1. La giustificazione delle assenze deve avvenire utilizzando il registro elettronico. I genitori, o chi ne fa le veci, dovranno richiedere in segreteria alunni la password per accedere al servizio. Detta password è strettamente personale e la Scuola non risponde della sua diffusione a terzi.
2. Dell'accertamento e convalida delle giustificazioni, entro il limite di tre giorni, risponde il docente della prima ora di lezione.
3. L'assenza uguale o superiore ai 5 giorni dovrà essere accompagnata da certificato medico. Le assenze per motivazioni diverse, uguali o superiori 5 giorni, vanno giustificate personalmente dal genitore, altrimenti sono da considerarsi non giustificate.
4. Gli alunni sprovvisti di giustificazione sono riammessi in classe con riserva e invitati a giustificare il giorno successivo. Agli studenti che siano sprovvisti di giustificazione delle assenze pregresse, dopo due rientri a scuola, il Consiglio di Classe può attribuire una valutazione pari a 5 (cinque) in Comportamento. Il Coordinatore di Classe provvederà a comunicare alle famiglie eventuali situazioni di irregolarità e inadempienza.
5. Le assenze collettive degli alunni, quando non dipendano da cause eccezionali (sciopero dei mezzi pubblici di trasporto, nevicate straordinarie con interruzioni stradali ecc.), sono considerate un fatto grave ed inammissibile; quando si verificano, pertanto, gli alunni della classe sono ammessi ma non giustificati: tramite fonogramma, se ne darà tempestiva comunicazione alle famiglie, e salvo altra causa attestata dagli stessi genitori, si terrà conto di ciò nella valutazione del comportamento.
6. Le assenze degli allievi, se numerose, verranno comunicate alle famiglie dal Coordinatore di classe, a mezzo fonogramma. Le ripetute assenze collettive possono determinare sanzioni disciplinari da assumersi in sede di Consiglio di Classe, convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta dei docenti della classe.
7. In caso di eventi e/o di situazioni eccezionali, il Dirigente Scolastico adotta gli opportuni provvedimenti, atti a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Art. 3: REGOLE COMPORTAMENTALI

A) Norme relative agli studenti:

1. I permessi di uscita dall'aula vanno concessi ad uno studente per volta e comunque dopo la prima ora di lezione, salvo i casi di effettiva necessità. A tal uopo verrà utilizzato un apposito registro in cui verranno puntualmente annotate dai docenti le uscite dei singoli studenti, registrando ora di uscita e ora di rientro;
2. È vietato uscire dalle aule durante il cambio delle ore di lezione e gli alunni sono tenuti ad attendere in classe l'arrivo del docente in modo corretto ed educato, anche durante la pausa didattica, che va effettuata in classe o nei luoghi deputati se autorizzata dal docente dell'ora e sempre sotto la vigilanza dei docenti in orario di servizio;
3. Gli alunni non devono recarsi in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote, se non accompagnati dal docente e/o espressamente autorizzati;
4. È vietato agli studenti usare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici di svago nei locali dell'Istituto, come esplicitato in maniera esaustiva all'art. 10 del presente Regolamento;
5. È vietato fumare, anche sigarette elettroniche, nell'intero edificio scolastico e negli spazi a esso adiacenti, in qualsiasi momento della giornata, anche durante l'intervallo dalle lezioni (Legge n. 584/75; Direttiva P.C.M. del 14/12/1995-Legge n. 448/2001 art. 52, c. 209-Circolare del Ministero della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo" - Legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" - Legge n.32 del 3 marzo 2003 art. 6 "Sanzioni per la violazione del divieto di fumo" - Legge 311/04 articolo 1, c.189 "Aumento delle sanzioni del 10%; Legge 16/01/2013 n. 3- Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104). Gli studenti che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto di provvedimento disciplinare, secondo quanto stabilito all'articolo 4, sezione 4 del Codice disciplinare;
6. È vietato bere alcolici e fare uso di sostanze stupefacenti;
7. Qualora uno studente debba assentarsi dalla classe in orario di lezione per iniziative studentesche motivate o per riunioni preventivamente autorizzate dalla Presidenza, dovrà comunque informare l'insegnante presente in aula, che autorizzerà direttamente l'uscita, previa annotazione sul Registro Elettronico di classe;
8. È consentito consumare la colazione in aula, sotto la sorveglianza dei docenti in servizio. Gli studenti condividono la responsabilità di mantenere accogliente e pulito l'ambiente scolastico e, pertanto, devono aver cura di non sporcare e non lasciare rifiuti in giro;
9. La Scuola non assume alcuna responsabilità per quanto gli alunni potrebbero smarrire nell'Istituto (soldi-documenti-oggetti personali di valore- ecc.);
10. Gli alunni sono tenuti al rispetto dei compagni, del personale e del buon nome della Scuola, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto;
11. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni sulla sicurezza, in vigore nell'Istituto; hanno, inoltre, l'obbligo di partecipare alle simulazioni periodiche di

evacuazione.

B) Norme relative ai Docenti e al personale della Scuola:

1. Gli alunni entrano nelle classi al suono della campana. Il personale docente è tenuto a trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per garantirne l'accoglienza e la sorveglianza durante la permanenza a Scuola e all'uscita dall'Istituto.
2. I docenti, in caso di assenza, indipendentemente dal proprio orario e salvo casi urgenti e gravi, devono darne tempestivamente comunicazione in ufficio entro le ore 8:00, tramite mail sulla posta istituzionale.
3. Nell'IIS "Mancini-Tommasi-Todaro-Cosentino" è in vigore l'uso il "Registro Elettronico". Il docente avrà cura di compilare online in ogni sua parte il registro personale e quello di classe, provvedendo al controllo delle giustificazioni, se in servizio alla prima ora di lezione.
4. Nelle aule in cui è presente la LIM con annesso computer portatile, questo verrà utilizzato per effettuare le registrazioni.
5. I singoli docenti sono responsabili del corretto funzionamento della strumentazione e, pertanto, sono invitati ad effettuare le dovute registrazioni nei primi dieci minuti dell'ora di servizio in classe, in maniera da verificare tempestivamente eventuali problemi.
6. I Coordinatori di classe sono invitati ad aggiornare le assenze giornaliere riportate sul registro di classe.
7. Non è consentito ai docenti far uso del telefono cellulare durante le attività didattiche, salvo che per motivi urgenti e/o didattici. Il non rispetto di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Gli stessi docenti vigileranno affinché gli alunni rispettino la medesima regola.
8. È vietato fumare, anche sigarette elettroniche, nell'intero edificio scolastico e negli spazi a esso adiacenti (Legge n. 584/75; Direttiva P.C.M. del 14/12/1995; Legge n. 448/2001 art. 52, c. 209 – Circolare del Ministro della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo"- Legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"- Legge n.32 del 3 marzo 2003 art. 6 "Sanzioni per la violazione del divieto di fumo"- Legge 311/04 articolo 1, c. 189 "Aumento delle sanzioni del 10%- Legge 16/01/2013 n. 3-Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104). Il divieto riguarda tutto il personale della scuola. Tutti coloro (docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
9. È vietato bere alcolici e fare uso di sostanze stupefacenti.
10. Ai docenti non è consentito lasciare le classi scoperte. Le uscite fuori orario devono sempre essere comunicate al Dirigente o al Collaboratore che provvederà alla relativa sostituzione.
11. I docenti sono tenuti alla puntualità nella presenza in classe e alla rapidità nel cambio dell'ora.
12. È compito di ciascun docente controllare quotidianamente le circolari e gli ordini di servizio sul sito dell'Istituzione Scolastica, sul portale Axios "Segreteria Digitale".
13. I docenti sono tenuti al controllo delle aule affinché siano mantenute in condizioni di pulizia e decoro.
14. I docenti tecnico-pratici sono tenuti ad indossare la divisa durante le ore di esercitazione pratica.
15. È severamente proibito far entrare nelle classi, durante la lezione, persone estranee all'Istituto, senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

16. Il docente non può impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto, né scrutinare o esaminare alunni che le abbiano dallo stesso ricevute.
17. L'esercizio della libera professione da parte dei docenti è consentito, sempre che non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione docente, compatibilmente con l'orario di servizio e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, da rinnovare annualmente.

Art. 4: ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO

1. Avere un abbigliamento consono all'ambiente "Scuola" è una forma di rispetto: sia verso i docenti, sia verso i compagni di classe, sia verso l'Istituzione scolastica che si frequenta.
2. Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento che sia sempre adatto al luogo e all'ambiente (evitando per es. abiti succinti o eccentrici, pantaloni con strappi troppo esagerati) per ragioni di sicurezza e di decoro;
3. Le studentesse e gli studenti, durante le ore di esercitazione nei laboratori professionali di settore, anche e soprattutto per ragioni di sicurezza, devono sempre indossare la divisa: laddove non fosse possibile, per serie ragioni indipendenti dalla loro volontà, devono però essere provvisti dei dispositivi di sicurezza previsti nel DVR;
4. Qualora il numero di studenti sprovvisti della divisa risulti più della metà della classe, i docenti non si recheranno nei laboratori ma faranno lezione teorica in aula.

Art. 5: RELAZIONI

1. I genitori o persone estranee alla Scuola non possono essere ricevuti in aula per nessun motivo.
2. I genitori possono incontrare i docenti durante l'ora di ricevimento dagli stessi stabilita, nella I e III settimana di ogni mese, solo previo appuntamento da concordare tramite i propri figli o a mezzo Registro Elettronico.
3. I rapporti scuola - famiglia, in relazione a comportamento, profitto e frequenza degli studenti, sono curati dai docenti Coordinatori di classe e dai Responsabili del coordinamento delle attività alunni.
4. Gli allievi che devono comunicare con il Dirigente Scolastico, lo faranno tramite i Responsabili coordinamento attività alunni, o previa richiesta scritta.

A) Gruppi di Lavoro:

- **Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)**, un organo consultivo, sulle problematiche dell'inclusione, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
- **Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)**, un gruppo di lavoro interprofessionale che si riunisce ed opera collegialmente, per ogni studente disabile iscritto. Esso è costituito dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dalla Funzione Strumentale per l'inclusione e la disabilità, dal Consiglio di Classe, dai docenti di sostegno, dagli operatori psico-socio-sanitari referenti per il caso, dai genitori dell'alunno e da eventuali rappresentanti di associazioni di propria fiducia che seguono i ragazzi in attività extracurricolari.

B) Organi Collegiali:

Sono Organi Collegiali della Scuola a norma di legge:

- il Collegio dei Docenti;
- il Consiglio di classe;
- il Consiglio d'Istituto;
- la Giunta Esecutiva;
- il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Sono, inoltre, riconosciuti:

- il Comitato dei genitori, composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e presieduto da uno dei componenti;
- l'Assemblea dei genitori.

1. La convocazione degli Organi Collegiali è disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data della riunione, che possono ridursi a tre in caso di urgenza, in orario pomeridiano, al termine delle attività didattiche, possibilmente alternando i giorni per consentire la partecipazione anche ai docenti che prestano servizio al corso serale. La convocazione è effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all'Albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione dell'avviso all'Albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale; la lettera e l'avviso di convocazione devono indicare chiaramente gli argomenti da trattare nella seduta. Per necessità urgenti i Presidenti degli Organi Collegiali possono anticipare le date di riunione precedentemente concordate e/o abbreviare i termini di preavviso. Nelle more delle indicazioni provenienti dalla riunione delle RSU e della delibera del Consiglio d'Istituto, si ritiene opportuno riunire gli Organi Collegiali esclusivamente in presenza, come altresì previsto dalla normativa vigente. È necessario, inoltre, prevedere che in alcuni casi le delibere siano immediatamente esecutive senza aspettare la delibera del verbale da parte del Collegio nella seduta successiva: ciò vale per esempio per i Progetti le cui delibere dovranno essere immediatamente esecutive per evitare nuove convocazioni del Collegio e per non rischiare di perdere i finanziamenti messi a bando; pertanto le convocazioni che di norma vanno notificate cinque giorni prima, per esigenze d'urgenza, potranno essere convocate con un preavviso anche solo di tre giorni. La durata degli interventi non deve superare i tre minuti per evitare di prolungare oltremodo la durata delle riunioni; l'eventuale replica avverrà alla fine degli altri interventi che si sono prenotati nel frattempo, nel rispetto del pensiero altrui e nell'ottica di una crescita comune attraverso il confronto. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

2. La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante affissione, su apposito Albo, della copia integrale delle deliberazioni adottate, entro dieci giorni dall'approvazione del verbale della seduta e per almeno quindici giorni. L'affissione delle delibere è curata dal segretario del Consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati.

3. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, previo accertamento del titolo di elettore tramite un documento di riconoscimento.

4. I Consigli di classe sono convocati dal Capo d'Istituto. Si riuniscono, di regola, una volta al mese e sulla base del piano annuale delle attività programmate dal Collegio Docenti. Possono essere convocati in seduta straordinaria, su richiesta scritta e motivata dei delegati, per non più di due volte all'anno.

5. Il Collegio dei Docenti si riunisce ogni qualvolta il Capo d'Istituto ne ravvisi la necessità oppure quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata: comunque, almeno una volta ogni trimestre.

6. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Nella convocazione il Presidente è tenuto ad indicare l'ordine del giorno secondo le proposte della Giunta Esecutiva. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Capo d'Istituto.
7. Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
8. Ciascuno degli Organi Collegiali programma la propria attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.
9. Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

1. Art. 6: INIZIATIVE PER STUDENTI BISOGNOSI E MERITEVOLI

2. Per gli alunni appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate, con finanziamenti della Regione sono previsti:
 - **Voucher “Io studio”** (Fondo Unico D.Lgs 63/2017) per Beneficiari Borse di studio
 - **Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo (Buoni-libro di testo -Legge 488/98)** per il tramite del Comune sul cui territorio è ubicata la scuola.
1. Agli alunni bisognosi (v. Art. 200 del T. U. n. 297/1994) e meritevoli (media dei voti ≥ 8 e **voto di condotta ≥ 9**), è concesso, l'esonero totale/parziale del pagamento delle tasse scolastiche su base ISEE documentata.
2. Gli alunni valutati meritevoli e assidui alle lezioni, con **voto di condotta ≥ 9** , saranno scelti per la partecipazione a concorsi, manifestazioni, viaggi premio e quant'altro la Scuola avrà la possibilità di organizzare.

Art. 7: ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO

1. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nel limite di 2 (due) ore.
2. L'assemblea non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana. Durante le assemblee di classe, i docenti impegnati in quelle ore devono assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
3. È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto al mese e per un numero non superiore di quattro per anno scolastico. L'assemblea non può superare la durata delle ore di lezione giornaliera. Non possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni che precedono la conclusione delle lezioni.
4. Le assemblee di Istituto, vista la disposizione logistica della Scuola, si svolgono nelle diverse sedi dell'Istituto. Alla fine delle assemblee, su richiesta degli alunni, potrà essere svolta presso la Sede Centrale una riunione conclusiva tra i rappresentanti di tutte le classi e i rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto e nella Consulta.
5. Sia le assemblee di classe che quelle di Istituto devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico dietro esplicita richiesta dei rappresentanti di classe, da presentare con preavviso di cinque giorni, indicante gli argomenti da discutere. Il giorno e l'ora di svolgimento delle assemblee verrà indicato dalla Dirigenza e tempestivamente comunicato agli allievi.
6. Alla fine dell'assemblea dovrà essere redatto, a cura dei rappresentanti di Classe o d'Istituto, un verbale che riassume l'andamento e le conclusioni dell'assemblea stessa. Una

copia del verbale dovrà essere consegnata al Dirigente Scolastico e ai docenti qualora questi ultimi siano stati chiamati in causa per argomenti che li riguardano.

7. Alle assemblee di Istituto possono assistere il Dirigente Scolastico ed i docenti.
8. Durante le assemblee di Istituto, i docenti incaricati vigilano sul regolare svolgimento all'interno del luogo dei lavori o nelle immediate vicinanze. È cura della Dirigenza organizzare le assemblee di Istituto con il criterio della turnazione del giorno settimanale.
9. Il Dirigente Scolastico ha il potere di intervenire nel caso di violazione del Regolamento di Istituto o nel caso in cui l'assemblea non avesse un ordinato svolgimento.
10. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 8: ATTIVITÀ EXTRA E PARASCOLASTICHE – REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Per extra e parascolastiche si intendono tutte quelle attività previste dalla programmazione di classe ed Istituto che tendono ad arricchire l'offerta formativa della Scuola:

- i viaggi di istruzione;
- le visite guidate;
- le uscite per assistere a spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, sportivi, ecc.

Gli itinerari e gli obiettivi dei viaggi di istruzione (**da due a sei giorni**), **delle visite guidate (un solo giorno senza pernottamento)** e delle uscite didattiche (all'interno dell'orario scolastico) devono essere attinenti all'programmazione del Consiglio di classe e, quindi, al corso di studi.

1. **La partecipazione alle visite guidate deve essere la più ampia possibile. Durante le uscite a** carattere didattico, secondo le norme vigenti circa l'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti, non è consentito l'uso di mezzi propri. Gli spostamenti si effettueranno con mezzi pubblici, sotto la sorveglianza dei docenti accompagnatori.
2. Per le visite guidate e le uscite didattiche, l'autorizzazione dei genitori è rilasciata al momento del primo ingresso dell'alunno a Scuola. Per i viaggi di istruzione sono richiesti:
 - a. la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 allievi;
 - b. la partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni di ciascuna classe;
 - c. l'approvazione dei viaggi da parte del Consiglio di classe, del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto;
 - d. l'autorizzazione scritta dei genitori su un apposito modello predisposto dalla Scuola;
3. Il comportamento nel corso dei viaggi di istruzione, delle uscite, delle visite guidate e di qualsiasi manifestazione esterna alla scuola, ha rilevanza ai fini della valutazione.
4. **Non parteciperanno alle sopracitate attività extra, parascolastiche e ad ogni altra iniziativa esterna organizzata dalla scuola, gli studenti che abbiano avuto sanzioni disciplinari e/o il cui comportamento non rispetta il Regolamento di disciplina.**

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

PREMESSA

La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti. Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa programmazione didattica e culturale e un'adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Art. 1 Definizione

1. Per viaggi d'istruzione si intendono i viaggi organizzati dalla scuola che presentano come caratteristica essenziale "la finalità d'integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale delle personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro" (C.M. n. 291/1992).
2. Sono considerati viaggi di istruzione la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, gli scambi di classe all'estero e gli stage linguistici.
3. Per visite guidate si intendono viaggi effettuati nell'arco di 1 giorno o frazione di essa e che non comportano alcun pernottamento.

Art. 2 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate

1. Ogni C.d.C. dovrà inserire i viaggi proposti nella programmazione annuale delle discipline coinvolte, pertanto, le proposte di viaggio dovranno di norma essere presentate all'inizio dell'anno scolastico. Eventuali proposte successive dovranno essere motivate e, comunque, pervenire alla Segreteria che provvederà a raccogliere i necessari preventivi, con un congruo anticipo sulla data di partenza.
2. I docenti coinvolti nella procedura formulano proposte di mete, tenendo conto del percorso didattico della classe, del dialogo con gli studenti e dell'intera Offerta Formativa dell'Istituto. Il Collegio dei docenti approva la scaletta dei progetti.
3. Il Consiglio d'Istituto viene informato delle mete e degli altri elementi caratterizzanti i viaggi d'istruzione su cui si esprime e delibera.
4. Salvo casi particolari e previo accordo con il Dirigente non sono ammesse gestioni autonome da parte di studenti e Docenti.
5. La realizzazione del viaggio sarà affidata di norma ad agenzie e/o trasportatori operanti sul territorio e di comprovata professionalità convenzionati con l'Istituto e scelti sulla base di un prospetto comparativo tra almeno tre aziende.

Art. 3 Partecipazione, durata e vigilanza

1. Al fine di garantire la valenza didattica ed educativa del viaggio o della visita la partecipazione della classe deve essere la più ampia possibile: non si autorizzeranno viaggi con una partecipazione **inferiore ai 2/3 della classe**. I predetti limiti non si applicano per i viaggi realizzati nel quadro di progetti speciali approvati dal Consiglio di Istituto.
2. Con delibera del C.d.C., sentito il parere del Dirigente Scolastico, saranno esclusi dal viaggio d'istruzione gli alunni che si siano resi responsabili di gravi o ripetuti episodi di indisciplina, accertati e sanzionati con provvedimento disciplinare o con voto negativo di condotta.
3. I viaggi di istruzione potranno essere effettuati durante tutto l'anno scolastico, con esclusione dell'ultimo mese di lezione. Possibilmente si cercherà di evitare i periodi

prossimi alla chiusura dei trimestri, i periodi fissati per gli scrutini e le giornate in cui si effettuano le elezioni scolastiche.

4. Ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate non è consentita la partecipazione di persone estranee, ad eccezione di accompagnatori di allievi con particolari esigenze.
5. Durante le visite, le classi devono essere accompagnate dai loro insegnanti, in numero complessivo tassativo di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni.
6. Nel caso di viaggio con una sola classe, **gli accompagnatori** non devono comunque essere meno di due in presenza di allievi con disabilità. Possono svolgere la funzione di accompagnatori tutti i docenti di cui almeno uno delle classi partecipanti al viaggio, prevedendo sempre almeno un docente di riserva per ogni classe che all'occorrenza sia pronto a sostituire un collega che, per gravi ed imprevisti motivi, non sia in grado di intraprendere o continuare il viaggio.
7. Nel caso ci siano alunni delle classi interessate, che abbiamo avuto sanzioni disciplinari, gli stessi sono esclusi dal viaggio d'istruzione.
8. Viene, altresì, designato dal Dirigente scolastico il **docente responsabile del viaggio** che viene dotato di una somma congrua per sopperire ad eventuali imprevisti, ove si ritenga necessario. Questi coordinerà il viaggio, anche nella fase preparatoria, manterrà i contatti con la Dirigenza durante l'attuazione del viaggio e predisporrà la relazione finale. Nel caso di partecipazione di alunni con diverse abilità, il Dirigente Scolastico autorizza la partecipazione di **personale con specifiche competenze**.
9. Per i viaggi all'estero, almeno uno degli accompagnatori deve possedere una buona conoscenza della lingua del paese da visitare, o almeno della **lingua inglese**.
10. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio, riconosciuta secondo normativa. Al docente accompagnatore viene riconosciuto il riposo compensativo nel caso in cui il periodo del viaggio comprenda la domenica.
11. Il suddetto incarico comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2048 c. c integrato dall'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n°312.
12. In nessun caso il docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere per **danni causati dagli alunni** alla persona propria o di terzi e/o a cose proprie o di terzi, per una condotta intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, qualora il docente accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o perché non sul luogo o perché non nella condizione di evitare l'evento stesso.

Art. 4 Regole di comportamento

1. La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze o problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi.
2. La famiglia è responsabile di eventuali aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non abbia informato i docenti su problemi di salute prima della partenza oppure non abbia messo nella valigia del figlio i farmaci appositi.
3. La famiglia deve dare al figlio i farmaci che assume di solito per disturbi lievi (es. farmaci antipiretici e antiinfiammatori, per il mal di gola, per calmare la tosse ecc.)
4. La famiglia è responsabile per il possesso di bevande alcoliche, anche a bassa gradazione, portate in valigia da casa, che vengano trovate dai docenti.
5. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli Insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.

Art. 5 Quote di partecipazione e modalità di pagamento

1. Le quote di partecipazione per i viaggi d'istruzione saranno versate su conto corrente intestato alla scuola, in 2 rate (anticipo e saldo). **L'anticipo corrisponde, di norma, a 1/2 della spesa prevista.** Le quote relative all'anticipo e al saldo sono raccolte dall'insegnante organizzatore e saranno versate da ogni singolo studente

entro la data stabilita dalla scuola. Tutte le ricevute di versamento vanno consegnate all'assistente amministrativo.

Art. 9: USO DELLE STRUTTURE, DEI BENI COMUNI E ATTREZZATURE DELL'ISTITUTO.

1. Tutti i docenti ed il personale ATA sono responsabili della conservazione e della cura delle attrezzature presenti nell'Istituto, qualora ne facciano uso.
2. Il funzionamento dei laboratori è soggetto al regolamento affisso in ogni laboratorio.
3. Per qualsiasi attività svolta dagli alunni in palestra, ove presente, deve essere assicurata la presenza di un docente di Scienze Motorie.
4. Qualora si verificasse un danno provocato da uno o più studenti e/o da personale scolastico a materiali e/o suppellettili della Scuola, il Dirigente Scolastico avrà l'obbligo di sporgere tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria, poiché il fatto ha rilevanza penale.
5. Qualora si verificasse un danno provocato da uno o più studenti e/o da personale scolastico a parti dell'edificio di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, il Dirigente Scolastico avrà l'obbligo di segnalare l'accaduto all'Ente Proprietario che a sua volta (per avviare azioni di rivalsa) dovrà sporgere tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria, poiché il fatto ha rilevanza penale.

Art 10: USO DEI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI DA PARTE DEGLI STUDENTI.

Con la Nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe, richiamando il divieto generale e limitandone l'impiego *“quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative”*.

In questa nota si specifica come già con circolare del 15 marzo 2007, n. 30, erano state emanate *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*. Tale documento precisava come: *“il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249”*; *“l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”*.

La suddetta nota del 19 Dicembre 2022 ribadisce fermamente, quindi, il divieto dell'utilizzo di tali dispositivi elettronici, fornendo altresì indicazioni sull'utilizzo, limitandone l'impiego *“quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, per finalità inclusive, didattiche e formative”*.

Tutto ciò premesso e recepito, il presente articolo del Regolamento di Istituto stabilisce che:

1. Gli studenti **hanno l'obbligo, al momento dell'ingresso in aula e fino al termine delle attività didattiche**, di riporre i propri telefoni cellulari e dispositivi mobili negli appositi armadietti, ovvero chiusi in un'apposita scatola, anche realizzata dai ragazzi o dai docenti, da riprendere 5/10 minuti prima dell'uscita. Ciò consentirà alla scuola di garantire la custodia in sicurezza dei telefonini, evitando chesi verifichino eventuali smarrimenti.
2. In applicazione della normativa vigente, l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito: laddove richiesti saranno forniti, sotto la responsabilità del docente richiedente, tablet in dotazione della scuola o, potranno essere utilizzati i laboratori informatici. Il divieto vige anche durante le pause didattiche.
3. Per avvisare i genitori in caso di *“malessere”* di vario genere potrà essere utilizzato il

telefono della scuola e/o del convitto. Sugli stessi numeri, disponibili sul sito internet della scuola potranno telefonare i genitori per sopraggiunti motivi.

4. Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.
5. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della Scuola.
6. **Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui sopra sono sanzionate secondo quanto di seguito previsto nella sezione 2 delle Sanzioni Disciplinari.**

Art. 11: PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

In applicazione della Legge n.71/2017 " **Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**", la Scuola ha già da tempo avviato una politica scolastica di antibullismo/anticyberbullismo, attivando, in sinergia con le famiglie e con altre istituzioni, azioni di informazione e sensibilizzazione degli allievi, al fine di accrescere il senso della legalità, del rispetto dell'altro, del benessere proprio ed altrui, educando i ragazzi ad un uso consapevole e corretto del web.

- **Il bullismo** è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).
- **Il cyber-bullismo** è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyber bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Qualsiasi atto di bullismo e/o di cyber bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **cyberbullismo**:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet...) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creandoun clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

1. La Scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo che non si configurano come reato e, se necessario, convoca tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.
2. I comportamenti accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo gravi, vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nell'art.4 sez. 6 bis, delle Norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e verranno denunciate alle autorità competenti.
3. Vengono, altresì, considerate, deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso/ silenzio o non denunciando quanto accade, contribuiscono a rafforzare il comportamento del compagno "bullo".

Art. 12: ATTIVITÀ SPORTIVE

Gli insegnanti di Scienze Motorie, dopo aver consultato gli alunni di tutte le classi, possono presentare al Dirigente Scolastico un programma di attività sportive extra-curricolari corredato da:

1. nominativi degli insegnanti disponibili
2. elenco degli alunni partecipanti
3. certificato di buona salute e idoneità alla pratica delle attività sportive di ciascun partecipante
4. autorizzazione dei genitori
5. carte assicurative del C.O.N.I.

Per lo svolgimento delle attività sportive deliberate dal Consiglio d'Istituto, ai sensi della normativa vigente, i docenti di Scienze motorie sono tenuti al controllo e all'accompagnamento degli alunni, nonché ad informare preventivamente il Dirigente scolastico sul luogo, l'ora e i giorni nei quali avverranno gli allenamenti e le gare a tenere un apposito registro con la segnalazione dei giorni, dell'orario, dell'attività svolta e degli alunni coinvolti.

CODICE DISCIPLINARE

Art. 1 DIRITTI

Art. 2 DOVERI

Art. 3 MANCANZE DISCIPLINARI

Art. 4 SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 5 ORGANO DI GARANZIA

Il Collegio dei Docenti attribuisce ai comportamenti un ruolo fondamentale nel processo di formazione umana e culturale degli allievi. Presta, pertanto, attenzione responsabile ai problemi e alle forme di disagio e persegue, con equità e coerenza di decisione da parte di tutti gli operatori, la prevenzione dei comportamenti volti ad ostacolare il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Questo Regolamento di disciplina, elaborato secondo i criteri contenuti nello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) e le disposizioni del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, individua i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e i conseguenti procedimenti.

- **Il Codice disciplinare definisce la responsabilità dell'allievo in merito al comportamento da tenere a scuola.**
- **La responsabilità è personale; la sanzione è pubblica.**
- **La riparazione del danno non estingue la mancanza.**

Art. 1: Diritti

| |
|--|
| L'Istituto garantisce: |
| 1. Una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi l'identità del singolo studente. |
| 2. L'effettiva integrazione dei discenti con bisogni educativi speciali, pienamente inseriti nella vita della classe e dell'istituto; percorsi individualizzati o personalizzati di apprendimento; forme di cooperazione e tutoraggio svolte non solo dai docenti specializzati nel sostegno, ma anche dai docenti curricolari e dal gruppo dei pari, costituito dai compagni di classe. |
| 3. Agli alunni stranieri il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di riferimento: la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. |

| |
|--|
| 4.Un servizio educativo - didattico di qualità. |
| 5.L'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola. |
| 6. La partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola, attraverso scelte di loro competenza. |
| 7.Una valutazione trasparente e tempestiva. |
| 8.La libertà di apprendimento e il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte. |
| 9.Il rispetto della libertà di manifestazione di pensiero. |
| 10.Il diritto di riunione in assemblee di classe e di Istituto. |
| 11.Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio e per la prevenzione della dispersione scolastica. |
| 12.Adeguate attrezzature e strumentazioni tecnologiche, ambienti salubri e sicuri. |

Art. 2: Doveri

| |
|---|
| 1.Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni con regolarità, evitando assenze ripetute, individuali o collettive. |
| 2.Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di sé stessi, dei compagni e di tutto il personale della Scuola. |
| 3.Gli studenti sono tenuti a utilizzare in modo corretto le attrezzature e le strutture della Scuola. |
| 4.Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. |

Art. 3: Mancanze disciplinari

| |
|--|
| Sono considerate mancanze disciplinari: |
| 1. le assenze frequenti e/o numerose |
| 2.le assenze collettive |

| |
|--|
| 3. i ritardi abitudinari e immotivati |
| 4. fare schiamazzi, urlare, correre nei corridoi e nelle scale |
| 5. i comportamenti che ostacolano il regolare e proficuo svolgimento della lezione |
| 6. il mancato mantenimento della pulizia degli ambienti scolastici |
| 7. l'allontanamento dalle aule senza autorizzazione del docente |
| 8. l'allontanamento dall'Istituto senza autorizzazione scritta |
| 9. i comportamenti che oltraggiano le semplici regole del decoro e della morale |
| 10. le espressioni e gli atti irrispettosi e/o arroganti nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto, degli stessi compagni, delle Istituzioni e dei loro simboli |
| 11. tenere un abbigliamento non consono al contesto scolastico |
| 12. il mancato rispetto nei riguardi di tutti coloro che hanno religione, cultura, etnia diversi |
| 13. l'uso del cellulare e degli altri dispositivi elettronici di svago durante tutte le attività didattiche per uso personale |
| 14. l'uso di sigarette, anche quelle elettroniche, di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti |
| 15. i comportamenti intenzionali che violino le norme di sicurezza |
| 16. i danni alle attrezzature della Scuola e/o dei compagni e/o del personale tutto |
| 17. i comportamenti di violenza fisica e psicologica |
| 18. gli atti dolosi o gravemente colposi |

Art. 4: Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Ogni sanzione disciplinare deve permettere agli studenti di acquisire la consapevolezza della non correttezza del proprio comportamento. Allo studente è sempre offerta la possibilità di esporre le proprie ragioni. I provvedimenti disciplinari hanno, pertanto, finalità educativo-riparatoria: allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirli in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, acquisita la disponibilità del Responsabile dell'Azienda Agraria di Istituto, degli addetti all'Azienda e dei collaboratori scolastici.
2. Gli organi deputati ad ascoltare le ragioni degli alunni sono quelli competenti ad irrogare le sanzioni.
3. I Consigli di Classe individueranno come misure compensative, autonome e parallele alle sanzioni, provvedimenti volti al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Dopo tre annotazioni consecutive, il Coordinatore, sentito il Consiglio di Classe, è tenuto ad avvisare la famiglia comunicando che, qualora dovesse reiterarsi la condotta scorretta del proprio figlio/a, si provvederà ad irrogare provvedimenti disciplinari/o parallele misure compensative.
6. Le infrazioni e le sanzioni sono di seguito specificate:

| Infrazioni | Sanzioni |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><u>Sezione 1</u></p> <p>non giustificare l'assenza; entrare ripetutamente in ritardo all'inizio delle lezioni, senza valida motivazione; uscire nei corridoi singolarmente o collettivamente al cambio d'ora; rientrare in ritardo al termine della pausa didattica; spostarsi dal proprio banco senza autorizzazione; non rispettare le consegne di studio del docente; assentarsi in modo strategico per sottrarsi alle verifiche; uscire ripetutamente in anticipo; vestirsi in modo indecoroso; non indossare la divisa di lavoro durante le ore di laboratorio; consumare colazioni e merendine al di fuori dell'orario consentito; affacciarsi o dialogare dalle finestre con persone che stanno all'esterno dell'edificio; lasciare l'aula in stato di disordine; attardarsi al rientro in aula, dai servizi igienici o da altre uscite autorizzate ; sostare senza motivo nei locali comuni della scuola;</p> | <p style="text-align: center;"><u>Sezione 1</u></p> <p>- ammonizione verbale</p> <p>- la mancata giustificazione delle assenze, al momento del rientro in classe, comporterà l'abbassamento sul voto di condotta (scrutini trimestrali e/o finali)</p> <p>- in caso di recidiva delle infrazioni dopo tre note scritte, verrà convocato il Consiglio di classe per erogare provvedimento disciplinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegnazione di una valutazione insufficiente in Comportamento – pari a 5 a seguito del primo provvedimento disciplinare e pari a 4 in caso di irrogazione di recidiva |
| <p style="text-align: center;"><u>Sezione 2</u></p> <p>1. mancata consegna del cellulare e uso dello stesso e/o di altri dispositivi elettronici;</p> | <p style="text-align: center;"><u>Sezione 2</u></p> <p>- annotazione scritta sul registro di classe;</p> <p>- in caso di ritiro del cellulare ad alunno minorenni il cellulare sarà restituito ai genitori che verranno avvisati dalla segreteria; se si tratta di alunni maggiorenni il cellulare sarà restituito agli stessi alla fine delle lezioni ma questa annotazione comporterà la non partecipazione alle iniziative esterne <u>organizzate dalla scuola</u></p> <p><u>in caso di ulteriore recidiva delle infrazioni (dopo tre note scritte sul registro):</u></p> <p>- <u>sospensione fino a 3 giorni di lezione, previa convocazione del Consiglio di Classe e nota scritta sul registro di classe;</u></p> <p><u>in caso di divulgazione di foto/audio/video verrà data informativa alla Polizia Postale</u></p> |

| | |
|--|---|
| | <p>- assegnazione di una valutazione insufficiente in Comportamento – pari a 5 a seguito di provvedimento disciplinare e pari a 4 in caso di irrogazione di un secondo provvedimento disciplinare - (scrutini trimestrali e/o finali);</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>Sezione 3</u></p> <p>disturbare ripetutamente la lezione con interventi impropri; usare un linguaggio improprio; assentarsi collettivamente senza giustificato motivo; assentarsi per periodi prolungati senza adeguata giustificazione; falsificare la firma dei genitori; uscire dall’aula senza autorizzazione del docente durante la lezione; accedere alle aule e ai laboratori senza autorizzazione; sostare nei laboratori senza autorizzazione; introdurre alcool nella scuola; assumere un comportamento irrispettoso verso i docenti, il personale non docente, il Dirigente Scolastico; urlare o spingere i compagni durante l’uscita di scuola, lo spostamento della classe o la pausa didattica;</p> | <p style="text-align: center;"><u>Sezione 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - annotazione scritta sul registro di classe; - in caso di recidiva delle infrazioni (<u>dopo tre annotazioni scritte sul registro di classe</u>): - nota scritta sul registro di classe - in caso di recidiva delle infrazioni (<u>dopo tre note scritte sul registro di classe</u>): - sospensione fino a 4 giorni di lezione e annotazione scritta sul registro di classe; - assegnazione di una valutazione insufficiente in Comportamento – pari a 5 a seguito di provvedimento disciplinare e pari a 4 in caso di irrogazione di un secondo provvedimento disciplinare - (scrutini trimestrali e/o finali); |
| <p style="text-align: center;"><u>Sezione 4</u></p> <p>fumare nei locali della scuola; utilizzare in modo improprio strumenti e apparecchiature; danneggiare o imbrattare la suppellettile scolastica o i muri della scuola; bere bevande alcoliche nei locali della scuola; uscire dalla scuola senza autorizzazione; oltraggiare il buon nome della scuola;</p> | <p style="text-align: center;"><u>Sezione 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nota scritta sul registro di classe, sospensione fino a 5 giorni di lezione, risarcimento eventuali danni ed incidenza sul voto di condotta (scrutini trimestrali e/o finali); In caso di recidiva delle infrazioni: - nota disciplinare sul registro di classe: dopo 3 note convocazioni del Consiglio e sospensione fino a 7 giorni di lezione e annotazione scritta sul registro di classe, risarcimento eventuali danni ed assegnazione di una valutazione insufficiente in Comportamento – pari a 5 a seguito di provvedimento disciplinare e pari a 4 in caso di irrogazione di recidiva - (scrutini trimestrali e/o finali); - In caso di danno a materiali e/o suppellettili della Scuola, tempestiva denuncia all’Autorità Giudiziaria (si veda art.11 del Regolamento). |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><u>Sezione 5</u></p> <p><u>insultare</u>, con termini volgari e offensivi o <u>minacciare</u>, con gesti e parole, i compagni, il personale non docente, i docenti, il Dirigente Scolastico; <u>aggredire</u> fisicamente i compagni; <u>compiere</u> atti indecorosi che vanno contro la morale comune; <u>discriminare</u> i compagni e gli utenti tutti della scuola. che hanno etnia, cultura e religione diversa; <u>lanciare</u> oggetti all'interno e/o all'esterno dell'Istituto; <u>compiere</u> atti vandalici nei confronti delle attrezzature scolastiche e dei locali; <u>consumare</u> sostanze stupefacenti nei locali della scuola; <u>rendersi</u> responsabili di furto;</p> | <p style="text-align: center;"><u>Sezione 5</u></p> <p>- nota scritta sul registro di classe, risarcimento eventuali danni, sospensione dai 7 ai 10 giorni di lezione ed incidenza sul voto di condotta (scrutini trimestrali e/o finali);</p> <p>In caso di recidiva delle infrazioni:</p> <p>- nota scritta sul registro di classe, risarcimento eventuali danni, sospensione dagli 11 ai 15 giorni di lezione ed incidenza sul voto di condotta</p> <p>per casi particolarmente gravi e/o soprattutto in casi di recidiva</p> <p>- convocazione del Consiglio d'Istituto e dell'Organo di Garanzia, per sanzioni superiori ai 15 giorni e/o per possibile espulsione dalla scuola;</p> <p>- assegnazione di una valutazione insufficiente in Comportamento – pari a 5 a seguito di provvedimento disciplinare e pari a 4 in caso di irrogazione di recidiva- (scrutini trimestrali e/o finali)</p> <p>- In caso di danno a materiali e/o suppellettili della Scuola, tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria; in caso di danno a parti dell'edificio di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, segnalazione dell'accaduto all'Ente Proprietario (si veda art.11 del Regolamento).</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>Sezione 6</u></p> <p><u>compiere</u> violenze fisiche nei confronti degli studenti e del personale della Scuola; <u>aggredire</u> terzi causando danni fisici; ; <u>spacciare</u> sostanze stupefacenti nei locali della scuola; <u>causare</u> incendi o allagamenti; <u>violare</u> le norme di sicurezza e i regolamenti degli spazi attrezzati; <u>disattendere</u> le prescrizioni derivanti dalle sanzioni disciplinari;</p> | <p style="text-align: center;"><u>Sezione 6</u></p> <p>- nota scritta sul registro di classe, sospensione superiore ai 7 giorni di lezione, (in caso di sospensione per 15gg. verranno convocati il Consiglio di Istituto e l'organo di Garanzia</p> <p>– Durante gli scrutini trimestrali e/o finali, verrà stabilito il voto di comportamento tenendo conto del tipo di sanzione erogata (5/4);</p> <p>-in caso di infrazione assai grave e lesiva della altrui salute e sicurezza, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico su Convocazione del Consiglio d'Istituto;</p> |

Sezione 6 bis

rendersi protagonisti di episodi di bullismo tendenti a condizionare in forma grave la volontà e il comportamento dei compagni;

compiere atti di **cyberbullismo** come:

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog,forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Sezione 6 bis

-**nota** scritta sul registro di classe con Convocazione immediata del Consiglio di classe straordinario e **sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni**, in base all'intensità dell'azione perpetrata e al lasso temporale nel quale si è protratta; risarcimento di eventuali danni.

-**In caso di recidiva** delle infrazioni: **allontanamento fino al termine dell'anno scolastico** e assegnazione di una valutazione insufficiente in Comportamento – **pari a 4**

(scrutini trimestrali e/o finali)

| <p style="text-align: center;"><u>Sezione 7</u></p> <p><u>casi di violenza grave</u> o comunque connotati da una particolare gravità al punto da <u>ingenerare</u> allarme sociale e impossibilità di reinserimento dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Sezione 7</u></p> <p>- Convocazione del Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica e l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del percorso scolastico.</p> |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Le sanzioni si irrogano anche quando le infrazioni vengono compiute durante la partecipazione ad attività integrative ed extrascolastiche (percorsi per competenze trasversali e orientamento, viaggi d'istruzione, stage, progetti, manifestazioni, ecc.). 2. In caso di infrazioni gravi o molto gravi, che dovessero comportare danni fisici a terzi, il D.S. con tempestività, su delega dell'intero Collegio dei docenti, provvederà ad allontanare l'allievo responsabile dalla Scuola, informando i genitori dello stesso e comminando la sanzione prevista; in tutti gli altri casi, ovvero in caso di infrazioni che dovessero comportare danni fisici e materiali gravi, si convocherà immediatamente il genitore, il quale preleverà il figlio che, in ogni caso, sarà tenuto a frequentare la scuola nei giorni successivi, fino alla decisione del Consiglio di Classe o d'Istituto relativa al provvedimento disciplinare da emanare. 3. Nei casi di danneggiamento caratterizzati da intenzionalità o colpa grave, fermo restando il principio del risarcimento (al quale sono chiamate le famiglie) e fatte salve le eventuali azioni penali, sono irrogate dal Consiglio di Classe sanzioni educativo-riparatorie atte ad eliminare il danno; il DSGA ne quantifica l'entità, il D.S. le comunica alla famiglia. Se il danneggiamento (o la sottrazione indebita) è commessa al riguardo di beni di un soggetto privato, fermo restando il principio risarcitorio e fatte salve le eventuali azioni penali, si applicano le stesse disposizioni del caso precedente. Qualora si arrecano danni alle strutture e alle apparecchiature della scuola e/o a beni di privati, ove non si possa accertare l'autore del danno, lo stesso sarà risarcito dalla componente alunni interessata (classe, alunni del piano ove è avvenuto il danno, alunni, alunne). 4. Il Dirigente Scolastico è competente per le sanzioni che prevedono l'allontanamento immediato dello studente dalla scuola fino a 5 giorni, su proposta del C.d.C., dei singoli docenti o di altro personale della Scuola. 5. Il Consiglio di classe è competente per tutte le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla Scuola, su proposta dei Consigli di classe o di altro personale della Scuola, fino a 15 giorni, con formalizzazione del Dirigente Scolastico. 6. Il Consiglio di Classe sarà immediatamente convocato, dandone contestualmente informativa al Dirigente Scolastico, da parte del Coordinatore, <u>con carattere di urgenza e straordinarietà</u>, ovvero in deroga ai 5 giorni di preavviso, a seguito di infrazioni sanzionabili con il provvedimento di sospensione, per come stabilito all'art. 4, ovvero in caso di recidive dell'infrazione grave, segnalata con ripetute note sul registro di classe (a partire da un minimo di tre), a carico del medesimo studente. L'organo collegiale del Consiglio di Classe straordinario - quando esercita la competenza in materia disciplinare - deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994), fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surrogà; le deliberazioni del Consiglio di Classe straordinario sono assunte a maggioranza. | |

7. Le procedure relative all'irrogazione delle sanzioni debbono concludersi entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
8. Le sanzioni per infrazioni commesse durante le sessioni di Esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
9. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti, candidati), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
10. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
11. Si precisa che i periodi di sospensione dalle lezioni comminati agli alunni non includono le festività e i giorni in cui le attività scolastiche sono sospese.
12. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore ai 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto.
13. La procedura per l'irrogazione delle sanzioni è la seguente:
avuta notizia della grave mancanza disciplinare, il Dirigente Scolastico:

- a. acquisisce dalle parti interessate i dati ed i fatti di pertinenza, tramite relazione scritta del docente interessato;
- b. convoca l'Organo Collegiale competente. Il Dirigente Scolastico può convocare un Consiglio di Classe straordinario, anche a seguito di richiesta da parte del Coordinatore della Classe;
- c. Il Coordinatore di Classe avrà cura di convocare: i rappresentanti del Consiglio di Classe, relativamente alla componente alunni e genitori; i genitori - e/o chi ne fa le veci - e l'alunno interessato dal provvedimento disciplinare. Il Consiglio di Classe provvederà a contestare allo studente il fatto e lo inviterà ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalle lezioni o il risarcimento del danno sono comunicate alle famiglie dal Coordinatore di classe, qualora le famiglie non siano presenti allo stesso Consiglio di Classe, con fonogramma, eventualmente preceduto da comunicazione telefonica, anche privata, alla famiglia.

Nella comunicazione alle famiglie dovranno essere specificati i comportamenti e i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate, la natura del provvedimento irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione.

Per sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni è competente il Consiglio d'Istituto. Il C. di I. è competente, inoltre, per le sanzioni di allontanamento oltre i 15 giorni, anche fino alla fine dell'anno scolastico: in caso di particolare gravità del fatto commesso o di recidiva ripetuta dello stesso comportamento, in caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tale da determinare seria apprensione a livello sociale.

Gli insegnanti, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe decidono solo dopo aver preventivamente ascoltato le ragioni dell'alunno, tranne nei casi di gravi infrazioni, che dovessero comportare danni fisici a terzi, come già evidenziato nel punto 2, sezione 7.

Art. 5: Organo di Garanzia interno

1. Per effetto del D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 Giugno 1998 – n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni. Il ricorso va inoltrato al Presidente, che provvederà alla convocazione dell'Organo di Garanzia.
2. Il Consiglio d'Istituto nomina un Organo di Garanzia interno, costituito dal Dirigente che ne è il Presidente e da:
 - un docente,
 - un genitore,
 - uno studente
3. L'Organo di Garanzia interno decide in via definitiva sui reclami pervenuti contro le sanzioni disciplinari.
4. I reclami devono essere inviati all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo di Garanzia delibera entro i dieci giorni successivi al reclamo. L'Organo di Garanzia decide, inoltre, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249 del 24 Giugno 1998). Qualora l'O. di G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
5. Tale organo deve essere operativo in prima convocazione, deve essere “perfetto” (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri); in seconda convocazione funziona solo con i membri effettivamente partecipanti.
6. Il voto relativo alle decisioni dell'Organo di Garanzia interno in materia di reclami è segreto. Non è ammessa l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. I genitori membri dell'Organo di Garanzia interno non possono intervenire alle riunioni se è in discussione un reclamo da loro stessi presentato. Parimenti, il docente membro dell'Organo non può intervenire se è stata impugnata una sanzione disciplinare da lui comminata, né lo studente se direttamente interessato dalla sanzione in esame. In questi casi interverranno i membri supplenti.

Per tutto quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" e al D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, recante modifiche ed integrazioni allo stesso Statuto.

LIMITE DELLE ASSENZE (DPR122/2009 - C.M. N.20 DEL 4 MARZO 2011)

Il presente regolamento è emanato in applicazione di:

- a. DPR 122/2009 “Regolamento della valutazione” che dispone:
 - 1) articolo 4 comma 5 “La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento è riferita a ciascun anno scolastico”; 2) articolo 14 comma 7". A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.
- b. C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 “Assenze alunni e validità anno scolastico” che indica come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota annuale di ciascuna disciplina.

Definizione monte ore annuo di riferimento

Il monte ore di riferimento per l'intero corso è di **1056 ore**. Il numero massimo di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico è di **264 ore**, che rappresenta il 25% del monte ore annuo di lezione.

Calcolo delle assenze

- a. Rientrano nel calcolo totale delle ore di assenza sia le intere giornate che le ore relative alle entrate posticipate e alle uscite anticipate. A fine anno scolastico, nel caso in cui il numero totale di assenze, al netto delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo articolo 4, dovesse essere superiore a **264**, è prevista l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.
- b. Non sono computate come ore di assenza:
 - le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro - stage). Sul registro di classe verrà annotata la motivazione della mancata presenza;
 - le ore effettuate in specifici progetti inseriti nel POF, in corsi di recupero e in attività di conto terzi svolte in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare vengono scomutate dal totale delle assenze
 - la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi, debitamente documentata.

Tipologie di assenza ammesse a deroga

1. Le tipologie di assenza ammesse a deroga riguardano:

- motivi di salute prolungati per patologie croniche adeguatamente documentate a monte e giustificate di volta in volta con certificato medico;
- terapie e/o cure programmate;
- motivi personali e/o di famiglia gravi ed adeguatamente documentati (provvedimenti dell'autorità

giudiziaria, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);

- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;
- impossibilità a raggiungere la sede scolastica per cause di forza maggiore (sciopero dei mezzi di trasporto, neve, frane);
- ricongiungimento, temporaneo e documentato, al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Sono ammesse deroghe, per gli studenti deipercorsi di secondo livello, per motivi documentati di lavoro.

2. Tutte le richieste di deroga devono essere tempestivamente documentate e presentate al Coordinatore perché i Consigli di Classe interessati possano tenerne conto in sede di valutazione trimestrale/finale.
3. La deroga prevista, comunque, non può prescindere dal raggiungimento, a giudizio del Consiglio di Classe, delle competenze minime di base previste per il passaggio alla classe successiva e/o per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del percorso scolastico.

4. Casi particolari

Viene comunque considerata valida la frequenza da parte di alunni che seguono una programmazione differenziata, con orario ridotto. Casi particolari non previsti nelle sopracitate deroghe verranno considerati dai singoli Consigli di Classe sulla base di adeguata documentazione prodotta dagli interessati.

5. Certificazione medica

La deroga per ragioni di salute potrà essere concessa previa esibizione, unitamente alla giustificazione sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, di:

- certificato di ricovero e/o cartella clinica in copia conforme all'originale;
- referto di pronto soccorso in copia conforme all'originale.

6. Compiti del docente coordinatore di classe

- informare correttamente alunni e famiglie sui contenuti del presente regolamento;
- monitorare la frequenza degli alunni minori e in obbligo scolastico e darne tempestiva informativa scritta al Dirigente Scolastico e alle famiglie tramite fonogramma protocollato;
- informare con fonogramma protocollato anche le famiglie degli studenti oltre i 16 anni, in merito alle assenze rilevanti del/della proprio/a figlio/a prive delle caratteristiche per l'assegnazione della deroga, nonché in merito alle ammonizioni scritte relative alle assenze non giustificate e/o a comportamenti non corretti, prima di dover convocare il Consiglio di Classe straordinario;
- in occasione dell'incontro per la consegna delle valutazioni trimestrali intermedie, far sottoscrivere ai genitori/ tutori scheda di presa visione delle situazioni a rischio di non ammissione alla classe successiva e/o agli Esami di Stato: per insufficienze registrate, superamento del monte ore previsto, voto di condotta pari o inferiore a 6;
- informare per iscritto il Dirigente Scolastico per tutti quei casi "particolari" per i quali necessiti il Suo intervento istituzionale;
- raccogliere e custodire tutta la documentazione relativa alle assenze in deroga, per consentire al Consiglio di Classe una serena valutazione degli atti a disposizione dell'Istituto, in sede di scrutinio finale.

Il presente articolo riassume quanto già riportato molto più dettagliatamente nelle nomine ai docenti coordinatori.

7. Scrutinio finale

- Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classesuccessiva o all'esame si darà atto nel verbale finale del Consiglio di Classe.
- Relativamente all'ammissione agli Esami di Stato, "nel caso di valutazione del comportamento pari a

sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo"; "nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi" (D.Lgs 62/2017, art.13, c.2, lettera d per come integrato e aggiunto dalla Legge 150/2024).

- In merito all'attribuzione del credito scolastico, "il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi" (D.Lgs 62/2017, art.15, c.2 bis per come aggiunto dalla Legge 150/2024).